L.R. n. 8 del 2 marzo 2005 – Art. 10

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*).

Art. 10 (17)

1. All'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* le parole da «L'incarico...» a «... rinnovato...» sono soppresse (18).

2. All'*articolo 5, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2* dopo le parole «...non sono rieleggibili...» viene aggiunto il seguente periodo «...salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta».

3. All'*articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2* le parole da «...Al componente...» fino alle parole «...di cui al precedente comma 4» sono soppresse.

4. L'*articolo 2-ter, commi da 2 a 9, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* non si applica agli incarichi dei revisori in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Le modifiche ivi previste hanno, quindi, efficacia per gli incarichi attribuiti successivamente alla suddetta data.

5. [Per l'apertura degli studi professionali medici ed odontoiatrici privati, fatti comunque salvi il rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività in base alle disposizioni vigenti, non è richiesta alcuna autorizzazione] (19).

6. Il titolo della *legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5* è così modificato: «Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati».

7. Il termine di cui all'*articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10* è prorogato al 31 dicembre 2005 (20).

8. Alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi del precedente comma 5, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio;

b) all'articolo 32 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Gli strumenti di pianificazione negoziata hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio».

9. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9*, già modificato dall'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36* è prorogato al 31 dicembre 2005.

10. La disposizione di cui all'*articolo 19, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3*, così come modificata dall'*articolo 32, comma 10, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, si applica anche ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[11. Nell'*allegato A della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* le parole «9. Zona del Busento (Comuni 9)...» sono sostituite dalle parole «9. Zona della Media Valle Crati (Comuni 9) - Comuni di: Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa.»].

---

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 26), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, commi 7 e 9, dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 6, dell'art. 7, commi da 1 a 9, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 4, dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo e dell'art. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.

(18) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 14*.

(19) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, undicesimo alinea, *L.R. 18 luglio 2008, n. 24*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 5, della stessa legge, al fine di evitare l'interruzione di attività amministrative.

(20) Per l'ulteriore proroga vedi l'*art. 28, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.